

ALLEGATO SUB 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TASI

- 1) Al comma 4 dell'articolo 5 la frase "10 per cento" è sostituita con "30 per cento";
- 2) Il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito da "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno"



**COMUNE DI MEL
PROVINCIA DI BELLUNO**

Regolamento TASI

IN VIGORE DAL 01/01/2014

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 237 DEL 13/05/2014

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 247 DEL 09/09/2014

TITOLO I
Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II
Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO III
Determinazione dell'imposta

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV
Dichiarazioni e riscossione

- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Modalità di versamento
- Art. 10 - Somme di modesto ammontare
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Normativa di rinvio

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Rimane in ogni caso valido il versamento di un contitolare effettuato per conto di un altro.

Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa la TASI

nella misura del ~~40 per cento~~ 30 per cento¹ dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune all'abitazioni principali. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste fino al giorno di cessazione dell'occupazione, conteggiando per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, purché dichiarato dal soggetto obbligato.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

TITOLO III Determinazione dell'imposta

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) f), ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e successive modifiche.

TITOLO IV Dichiarazioni e riscossione

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

¹ Modifica effettuata con delibera CC n° 247 del 09/09/2014

3. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU e della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota dovuta dall'occupante.

5. Rimane dovuta la presentazione delle dichiarazioni ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscono di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che il dato sia acquisibile direttamente presso l'ufficio anagrafe del Comune.

Art. 9 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini fissati annualmente dal Comune.

~~3. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle aliquote, prevedendo due rate a scadenza semestrale.~~ I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.²

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'intero anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tener conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 10 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d'imposta. L'importo minimo dovuto deve intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 - Entrata in vigore

² Modifica effettuata con delibera CC n° 247 del 09/09/2014

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art. 13 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI - COMPONENTE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.**

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio/Ufficio
Cristian De Moliner

Mel, 26/08/2014

in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Cassandra Paola

Mel, 26/08/2014

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Ing. Stefano CESA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fabrizio FLORIDIA)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che:

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari;

Mel,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

Mel,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

SI COMUNICA CHE

- 1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;
- 2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fabrizio FLORIDIA)
